

Codice A1103A

D.D. 6 febbraio 2025, n. 138

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVID 19 - (F. 326 COV/2020, Acc. 518/2025).



ATTO DD 138/A1103A/2025

DEL 06/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVID 19 – (F. 326 COV/2020, Acc. 518/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota 173/196 del 18/12/2020 dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, a carico del *omissis* (**cod. ben. 391204**) nato a *omissis* (c.f. *omissis*) e residente – all'epoca dell'accertamento dei fatti in Corso *omissis* *omissis* a *omissis* – attualmente in *omissis* (domicilio digitale eletto: *omissis*; *omissis*), in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. TOCP05-2020-196 del 18/04/2020 elevato da agenti appartenenti al corpo sopracitato, a Torino in *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 relativo al divieto “di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa nonché qualsivoglia attività motoria, svolta anche singolarmente se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.”

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che risulta agli atti che l'interessato non si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che lo stesso ha presentato, nei termini, uno scritto difensivo (senza richiesta di audizione) come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte e considerato le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata. In primis l'interessato si trovava ben oltre i 200 metri dalla propria abitazione (e sicuramente non “in prossimità” della stessa). Inoltre non

risulta possibile escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore - invocando la complessità dello scenario normativo dell'epoca - posto che la normativa COVID 19 proprio nella limitazione della circolazione dei singoli – concetto per altro oggetto di indubbia risonanza mediatica – identificava uno dei principali capisaldi a tutela della salute collettiva.

Con riferimento poi alle contestazioni mosse sul piano normativo va rilevato che eventuali questioni di legittimità costituzionale riguardo ai D.P.C.M. adottati dal Governo (e alla conseguente normativa regionale) - vigenti nel periodo emergenziale - devono essere sollevate nelle opportune sedi e a tal fine si rinvia altresì alle pronunce costituzionali già intervenute sul tema.

Visto in particolare il punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi.

Tenuto conto che, nonostante l'utilizzo del mezzo (bici) - che di per sé determinerebbe l'aumento della sanzione fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020 - è possibile tenere conto dell'ora tarda in cui la violazione è stata commessa, quale elemento in grado di limitare (senza tuttavia escluderlo) il rischio di contatti che la normativa mirava a contenere.

Ritenuto pertanto di determinare l'importo della sanzione in misura pari al minimo edittale senza ulteriore aggravio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1700/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	518/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

Al sunnominato **BERTORELLI Guido in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa**, di pagare la somma complessiva di **Euro 400,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria

ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti